

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1882)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1982
(V. Stampato n. 3298)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi.

Decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 31 marzo 1982.

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali di cui al decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, relativi all'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;

Considerato che le residue funzioni di liquidazioni sono state devolute allo speciale ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato alla competenza dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Ritenuta la necessità e l'urgenza — al fine di sopperire alle sopravvenute gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla presa in carico di lavoro straordinariamente ingente — di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 marzo 1982 dall'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 1982.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982.

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: **DARIDA.**